

STRALCIO DELLA DISCUSSIONE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (n. 606)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO (FI), relatore, in sede di replica, esprime a sua volta, preliminarmente, il proprio rammarico per la ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione per l'esame dell'atto del Governo in titolo. Il Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture avrebbe meritato un approfondimento politico volto a mettere in luce i complessi e positivi aspetti della nuova disciplina. Sottolinea tuttavia che un elemento indiscutibilmente positivo della nuova disciplina è rappresentato dalla tendenza ad eliminare l'insieme di rigidità che ha caratterizzato il settore dei lavori pubblici dopo l'approvazione della prima legge Merloni (legge n. 109 del 1994) nata da un periodo di forte esposizione giudiziaria degli operatori del settore, ormai non più attuale. Procede quindi ad illustrare una proposta di parere favorevole che tiene conto delle osservazioni e delle proposte di modifica emerse nel corso del dibattito e nell'ambito delle audizioni svolte in Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi. In particolare, per quanto riguarda la questione relativa all'eccesso di delega, rinvia al parere del Consiglio di Stato che elimina ogni dubbio sulla sua sussistenza. Lo stesso parere è altresì condivisibile in tema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, esprime quindi parere favorevole alla proposta di riformulazione, avanzata nel parere, dell'articolo 4 salvo quanto stabilito nell'ultima parte del comma 3 ritenendo opportuna la soppressione delle parole da: «devono» fino alle parole «comunitarie». Ritiene poi apprezzabile il sistema di competenze affidate all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con particolare riguardo alla composizione delle controversie tra le stazioni appaltanti e gli operatori del settore, auspicando che la medesima possa organizzarsi in modo da far fronte compiutamente, anche sul piano degli organici, all'estensione della vigilanza ai nuovi settori previsti dal Codice. Condivide inoltre la necessità di ritardare l'entrata in vigore del nuovo Codice, estendendo a 60 giorni il periodo di *vacatio legis*. Per quanto riguarda i lavori *in house*, ritiene accoglibile la proposta di reinserimento dell'articolo 15 con la previsione che le società affidatarie debbano essere partecipate al 100 per cento dal capitale pubblico. In tema di avvalimento ritiene opportuno accogliere le osservazioni avanzate da alcune associazioni in relazione all'articolo 49 ritenendo preferibile che tale meccanismo non debba essere usato gara per gara. Si dichiara inoltre favorevole al mantenimento della pubblicità dei bandi di gara su giornali e quotidiani. Per quanto riguarda l'articolo 56, relativo all'avvio di procedure negoziate

previa la pubblicazione del bando di gara, ritiene necessario specificare alla lettera c) del comma 1 che tra le prestazioni di natura intellettuale rientra anche la progettazione delle opere. In merito agli accordi quadro previsti dall'articolo 59, ritiene incompatibile tale procedura nei casi in cui i servizi affidati non abbiano caratteristiche esecutive standardizzate. Per quanto attiene poi ai criteri per la scelta dell'offerta migliore, previsti dall'articolo 81, è necessario chiarire che l'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati. Di tale incompatibilità deve essere però data notizia nel bando di gara. La compatibilità tra l'affidamento della progettazione e quello degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati è tuttavia ammissibile qualora ricorrano motivazioni tecniche legate alla complessità della realizzazione dell'opera. Condivide poi l'osservazione secondo la quale il comma 5 dell'articolo 91 eccederebbe la delega, poiché tale disposizione non trova alcun riscontro nella direttiva n. 18 del 2004, e dichiara di far proprio il suggerimento del senatore Guasti relativo all'articolo 253, comma 32, lettera d). Ritiene di inserire, infine, tra le osservazioni del parere la proposta di soppressione del comma 9 dell'articolo 122 e del comma 8 dell'articolo 124 ed auspica che il regolamento di attuazione della normativa sui lavori pubblici sia reso compatibile, nel tempo più breve, con le nuove norme previste dal Codice.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) – dopo aver richiamato le considerazioni critiche espresse nella seduta antimeridiana di oggi con riferimento alle questioni di metodo e di merito con cui il Governo ha proceduto alla stesura del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture – procede ad illustrare una proposta di parere (riportata in allegato al resoconto della seduta) alternativa a quella presentata dal Relatore. Annuncia quindi che i senatori dell'opposizione presenti non parteciperanno al voto del parere proposto dal Relatore.

Dopo che il presidente GRILLO ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al medesimo a redigere un parere favorevole con le osservazioni dallo stesso illustrate nel corso della replica. Resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dai Gruppi di opposizione.

La seduta termina alle ore 15,40.